



E-Begleitdokument ed E-Com

Descrizione delle applicazioni

Indice

1	Informazioni e documentazione.....	2
2	Accesso alle applicazioni	2
3	Esigenze nei confronti del dichiarante doganale.....	4
4	Indicazioni e consigli	5
5	Utilizzo	6
5.1	Procedura d'imposizione	6
5.2	Richieste del dichiarante.....	6
5.2.1	Dichiarazioni doganali provvisorie	7
5.2.2	Rettifiche ai sensi dell'articolo 34 LD.....	8
5.2.3	Dichiarazioni doganali per il deposito di merci di gran consumo.....	9
5.2.4	Autodenunce.....	9
5.2.5	Controlli a posteriori	10
5.3	Eccezioni	10
5.4	Procedura d'emergenza	10

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

1 Informazioni e documentazione

E-Begleitdokument (documenti di scorta elettronici) ed E-Com sono delle applicazioni elettroniche dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e vengono offerte in un unico pacchetto. Il loro obiettivo è consentire l'interazione, in forma non cartacea, tra il dichiarante e l'ufficio doganale, in particolare nella procedura d'imposizione. Essi possono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali nei sistemi e-dec Importazione (incl. e-dec easy) ed e-dec Esportazione.

L'applicazione E-Begleitdokument è una piattaforma indipendente che consente al dichiarante di trasmettere all'ufficio doganale documenti di scorta e altra documentazione. I file in formato PDF o Excel possono essere caricati mediante il WebUI sul sito www.ebd.ezv.admin.ch o con il web service tramite un'interfaccia diretta.

E-Com è parte integrante di e-dec. Esso permette al dichiarante di comunicare direttamente con l'ufficio doganale, e viceversa. La trasmissione avviene attraverso il web service e presuppone un'implementazione nel software d'imposizione del dichiarante.

Tutte le informazioni riguardanti E-Begleitdokument ed E-Com sono disponibili sul sito Internet dell'AFD sotto *Dichiarazione doganale > Dichiarazione da parte di ditte > E-Begleitdokument ed E-Com*. Qui si trovano il manuale E-Begleitdokument, la descrizione delle interfacce, gli schemi XML e molto altro ancora.

2 Accesso alle applicazioni

I dichiaranti doganali interessati accedono in pochi passi alle applicazioni:

<p>Informarsi a proposito di E-Begleitdokument ed E-Com</p>	<p>La descrizione delle applicazioni fornisce al dichiarante doganale una prima visione generale. Essa contiene le informazioni più importanti e rinvia ad ulteriori documenti.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> L'applicazione corrisponde alle nostre esigenze?<input type="checkbox"/> Noi rispettiamo le esigenze poste?
<p>Definire la trasposizione interna</p>	<p>La trasposizione delle applicazioni elettroniche esige degli adattamenti organizzativi. Si tratta di stabilire le possibili conseguenze per l'azienda e di riflettere sulla necessità di adottare al contempo ulteriori cambiamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Quali processi sono coinvolti e devono essere adattati? (Archiviazione, Imposizioni, Gestione dei documenti, ecc.)<input type="checkbox"/> Ci indirizziamo al contempo verso un archivio elettronico?<input type="checkbox"/> Utilizziamo le applicazioni all'importazione e/o all'esportazione? Come intendiamo procedere con le richieste (corrispondenza)?<input type="checkbox"/> Quando vogliamo/possiamo utilizzare E-Begleitdokument ed E-Com?<input type="checkbox"/> Quali sono le sedi e gli uffici doganali coinvolti?

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

<p>Chiarire la disponibilità del software</p>	<p>La comunicazione con E-Com necessita di un modulo nel software di sdoganamento. I documenti d'accompagnamento possono essere caricati con il WebUI o tramite il Web Service, il quale permette ad esempio il caricamento automatico. Il dichiarante doganale chiarisce questi aspetti con il proprio fornitore di software e/o il proprio reparto informatico.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trasmettiamo i documenti di scorta elettronici tramite la pagina Internet dell'AFD o tramite il Web Service?<input type="checkbox"/> Il nostro fornitore di software ha già sviluppato i moduli necessari?<input type="checkbox"/> Quando è pronto il nostro software?
<p>Contattare gli uffici doganali</p>	<p>Dopo aver chiarito tutte le domande interne, il dichiarante doganale contatta gli uffici doganali presso i quali desidera utilizzare le applicazioni. L'ufficio doganale e il dichiarante doganale concordano una data d'inizio e il seguito della procedura.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Chi è la nostra persona di contatto presso l'ufficio doganale? Chi è la nostra persona di contatto?<input type="checkbox"/> Quando e come testiamo il funzionamento del sistema?<input type="checkbox"/> Come/quando istruiamo i nostri collaboratori?<input type="checkbox"/> Come iniziamo? Direttamente per tutti i traffici o parzialmente con incremento successivo?

Per l'utilizzo di E-Begleitdokument ed E-Com valgono i seguenti principi:

- Se il dichiarante doganale utilizza E-Begleitdokument ed E-Com nella procedura d'imposizione, tutte le dichiarazioni interessate devono essere trattate elettronicamente.
- Il dichiarante doganale concorda con l'ufficio doganale se utilizza le applicazioni:
 - nella procedura d'imposizione (cifra 5.1) e/o per le richieste (cifra 5.2); e
 - all'importazione e/o all'esportazione.
- Non viene allestito un accordo scritto tra l'ufficio doganale e il dichiarante doganale.
- Speditori e/o destinatari autorizzati (SDA):
 - Il rapporto d'accettazione deve essere aggiornato. L'ufficio doganale adatta il rapporto d'accettazione senza percepire emolumenti.
 - Gli spedizionieri terzi elencati nel rapporto d'accettazione possono utilizzare E-Begleitdokument ed E-Com anche se il titolare dell'autorizzazione utilizza ancora il processo cartaceo. Il rapporto d'accettazione va adeguato di conseguenza.

3 Esigenze nei confronti del dichiarante doganale

L'AFD ha definito degli standard minimi per l'utilizzo di E-Begleitdokument ed E-Com. Grazie a questi standard minimi i dichiaranti doganali possono utilizzare le applicazioni in maniera uniforme presso tutti gli uffici doganali e dispongono di direttive alle quali possono orientare i processi aziendali, rispettivamente i sistemi. D'altro canto questi standard permettono agli uffici doganali di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. Si tratta di standard minimi vincolanti, sui quali i dichiaranti e gli uffici doganali possono basarsi nella pratica.

Ogni dichiarante doganale deve rispettare, senza eccezioni, i seguenti standard minimi per l'utilizzo delle applicazioni:

- Il dichiarante doganale garantisce l'**evasione in tempi rapidi** di domande/contestazioni tramite E-Com, in particolare:
 - Risposta immediata a contestazioni di un ufficio doganale di confine per invii in attesa di liberazione.
 - Rispetto dei termini legali anche in caso di assenza. Questo significa che la liquidazione avviene, se necessario, anche da parte di altri collaboratori.
- I **documenti** adempiono le seguenti condizioni:
 - Buona leggibilità (consigliata una risoluzione minima di 200 dpi).
 - Nella direzione di lettura.
 - Corretta cronologia delle pagine (pagina 1, pagina 2, ecc.).
- **Nessuna ridondanza:**
 - Ogni documento può essere caricato una sola volta.
 - Nessun caricamento di dichiarazioni o bollettini di consegna.
- Nel **software** del dichiarante doganale...
 - ... deve essere implementata la notifica dello stato 213 ("Dichiarazione doganale liberata per trattamento ulteriore");
 - ... deve esserci la possibilità di scegliere il motivo di contestazione corretto.

L'ufficio doganale avverte il dichiarante nel caso in cui quest'ultimo non rispetti gli standard minimi, e adotta se necessario delle misure. L'ufficio doganale dispone di diverse possibilità, come ad esempio la contestazione della dichiarazione doganale o l'introduzione di misure amministrative. In prima linea però l'AFD punta sulla collaborazione del dichiarante doganale.

4 Indicazioni e consigli

Prima dell'implementazione del software e durante l'utilizzo delle applicazioni è auspicabile osservare i seguenti punti.

- **Decorso:** Quando l'ufficio doganale libera la dichiarazione doganale per il trattamento ulteriore, il dichiarante doganale riceve la notifica dello stato n. 213 "Dichiarazione doganale liberata". In questo modo il dichiarante doganale può capire se una contestazione o una richiesta è stata liquidata e può risalire allo stato di una dichiarazione doganale nel suo sistema. Quando l'ufficio doganale allestisce una nuova versione della dichiarazione doganale (p. es. in caso di proroga del termine di dichiarazioni provvisorie), non viene trasmessa la notifica dello stato n. 213, bensì una nuova versione della dichiarazione doganale. Lo stato attuale di una dichiarazione doganale è inoltre determinante per la scelta del motivo di contestazione corretto in una richiesta E-Com.
- Il caricamento dei documenti di scorta in E-Begleitdokument non influisce sull'**obbligo di conservazione** di cui all'articolo 94 ss. dell'Ordinanza sulle dogane¹.
- L'impiego corretto dei **motivi di contestazione e dei codici di rettifica** nelle richieste e nelle versioni rettificata è fondamentale. Solo in questo modo è possibile inoltrare le richieste ai team competenti degli uffici doganali. Ciò consente di accelerare il trattamento delle richieste ed evitare ulteriori rettifiche dispendiose in termini di tempo. Il sistema sottopone il motivo di contestazione ad un test di plausibilità e, se del caso, lo respinge. La base per la plausibilità sono le [Istruzioni per l'impiego dei codici di rettifica nell'e-dec](#). Inoltre il dichiarante doganale non può modificare il motivo di contestazione scelto dall'ufficio doganale in caso di risposta tramite E-Com.
- Per **rispondere** ad una richiesta, contestazione, ecc. dell'ufficio doganale **in E-Com**, il dichiarante doganale deve almeno rispondere in E-Com oppure trasmettere una versione di rettifica. Il semplice caricamento di documenti in E-Begleitdokument non è sufficiente.
- E-dec Esportazione: tramite il caricamento dei documenti di scorta in E-Begleitdokument la dichiarazione doganale appare nell'Inbox dell'ufficio doganale. **Le dichiarazioni allestite da terzi vengono trattate nella procedura cartacea**, per questo motivo è importante che non vengano caricati i documenti di scorta. Questo potrebbe creare doppioni e le contestazioni dell'ufficio doganale andrebbero a vuoto (vedi anche cifra 5.3).
- Al momento della scansione dei documenti vale la pena impostare una **risoluzione ottimale** (dpi), in modo da non occupare troppo spazio di archiviazione. La risoluzione deve però garantire una buona leggibilità dei documenti.
- Le **risposte fatte dopo la conclusione** della contestazione (ad esempio "Grazie", "Liquidato") sono educate, ma vanno evitate in quanto generano un nuovo processo (p. es. dopo la ricezione della notifica dello stato n. 213 o il rimando alla procedura scritta).
- Per il caricamento in E-Begleitdokument occorre indicare l'**IDI** della ditta che ha caricato i documenti (generalmente l'IDI del dichiarante doganale).

¹ Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#))

5 Utilizzo

5.1 Procedura d'imposizione

Il dichiarante trasmette una dichiarazione doganale in e-dec Importazione, rispettivamente Esportazione². Alla ricezione dei risultati di selezione "bloccato" o "libero/con" carica i documenti di scorta in E-Begleitdokument. I diversi documenti devono essere caricati separatamente in base alla tipologia³ oppure in un unico file «Tutti i documenti di scorta 1 file». Se il dichiarante doganale corregge la dichiarazione prima dell'allestimento della decisione d'imposizione (ad esempio prima dell'inizio dell'attività di controllo) e sia la versione iniziale che la versione di rettifica sono selezionate "libero/senza", i documenti di scorta dovranno essere caricati in E-Begleitdokument su richiesta dell'ufficio doganale.

Se, all'atto del controllo doganale (controllo formale o visita), l'ufficio doganale constata delle irregolarità, contesta la dichiarazione doganale. Esso trasmette la contestazione al dichiarante tramite E-Com. La contestazione contiene, tra l'altro, il nome del collaboratore, l'ambito interessato (incl. ev. la linea tariffale) e la relativa descrizione.


Il dichiarante reagisce alla contestazione dell'ufficio doganale inviando una risposta tramite E-Com, una versione rettificata o entrambe. Il semplice caricamento di documenti in E-Begleitdokument non è sufficiente. L'ufficio doganale verifica la risposta ed elabora la contestazione.

Si applicano gli stessi termini previsti per la procedura cartacea.

Per certe dichiarazioni doganali occorre presentare documenti in originale (p. es. 13.20A). Parallelamente al processo elettronico, i documenti originali vengono presentati all'ufficio doganale con il rinvio alla relativa dichiarazione doganale.

Contestazioni in sospenso (lista delle pendenze)

Se una contestazione rimane senza risposta da parte del dichiarante per più di 10 giorni, l'ufficio doganale gli invia un sollecito tramite E-Com in cui indica la contestazione in sospenso e fissa un nuovo termine di 10 giorni per il disbrigo. Senza una reazione nel termine impartito, l'ufficio doganale liquida d'ufficio la dichiarazione in sospenso.



5.2 Richieste del dichiarante

Per le richieste trasmesse tramite E-Com occorre considerare:

Documenti originali

Richieste che necessitano di documenti originali per la loro liquidazione devono essere presentate per iscritto.

² Dichiarazioni doganali allestite da terzi sono escluse. Vedi eccezioni alla cifra 5.3.

³ Possibili tipologie di documenti: fatture, prove dell'origine, documenti di trasporto, permessi, altri documenti.

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

Inoltro di richieste

Le richieste devono essere trasmesse tramite E-Com. Con il caricamento in E-Begleitdokument (p. es. scansione della richiesta scritta) l'ufficio doganale non viene informato in maniera attiva, motivo per il quale il caricamento non vale come richiesta e non ha alcun effetto sul rispetto dei termini.

Richieste riguardanti più dichiarazioni doganali

Le richieste riguardanti più dichiarazioni doganali sono possibili. Valgono i principi della procedura cartacea. L'ufficio doganale tratta queste richieste come un unico incarto a condizione che le dichiarazioni doganali siano correlate tra loro.

Per ciascuna dichiarazione doganale occorre trasmettere una richiesta in E-Com, affinché quest'ultima non venga dimenticata e il processo sia documentato in modo esaustivo. La correlazione tra le dichiarazioni deve essere chiaramente documentata nei messaggi in E-Com.

Il dichiarante doganale numerizza le dichiarazioni doganali relative ad una richiesta direttamente all'inizio del messaggio E-Com (1/4, 2/4, ecc.). Nella prima dichiarazione doganale presenta la richiesta completa (conclusioni, motivi, conto per le tasse, ecc.) e indica alla fine le altre dichiarazioni doganali che sono oggetto della richiesta. Nei messaggi E-Com relativi alle altre dichiarazioni doganali verrà indicato, accanto alla numerazione, il rimando alla prima dichiarazione doganale della richiesta. Esempio:

Dichiarazione	Richiesta in E-Com
19CHE...01.2	1/4: <i>Buongiorno, chiediamo... Altre dichiarazioni relative alla presente richiesta: 19CHE...02.2, 19CHE...03.2, 19CHE...04.2</i>
19CHE...02.2	2/4: <i>vedi e-dec 19CHE...01.2</i>
19CHE...03.2	3/4: <i>vedi e-dec 19CHE...01.2</i>
19CHE...04.2	4/4: <i>vedi e-dec 19CHE...01.2</i>

5.2.1 Dichiarazioni doganali provvisorie⁴

Il dichiarante può compilare le richieste riguardanti le dichiarazioni doganali provvisorie in forma non cartacea con E-Begleitdokument ed E-Com. Ciò non si applica alle richieste che presuppongono la presentazione di un documento originale (p. es. masserizie di trasloco imposte provvisoriamente che vengono imposte in maniera definitiva mediante mod. 18.44).

Proroga del termine

Il dichiarante doganale desidera prorogare il termine di una dichiarazione provvisoria. A tal fine, trasmette la richiesta in E-Com con il codice di contestazione 10 (proroga del termine di una dichiarazione d'importazione provvisoria) e le informazioni necessarie (p. es. motivazione e indicazione del conto PCD per gli emolumenti). La richiesta in E-Com impedisce la commutazione automatica della dichiarazione doganale provvisoria da parte di e-dec. Non è necessario che il dichiarante doganale rediga un'ulteriore versione di rettifica, come di consueto nella procedura cartacea.

⁴ Ulteriori informazioni inerenti alle dichiarazioni doganali provvisorie sono pubblicate nel [Regolamento 10-90](#), disponibile sul sito Internet dell'AFD.

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com


In caso di domande o chiarimenti, l'ufficio doganale comunica con il dichiarante tramite E-Com.

Commutazione in una dichiarazione doganale d'importazione definitiva

Il dichiarante doganale desidera commutare una dichiarazione doganale d'importazione provvisoria in una dichiarazione definitiva. Richiede la commutazione tramite E-Com e trasmette una versione rettificata (in genere con codice di contestazione e di rettifica 7). La relativa documentazione (p. es. prova dell'origine) la inoltra mediante E-Begleitdokument.

In caso di domande o chiarimenti, l'ufficio doganale comunica con il dichiarante tramite E-Com.

5.2.2 Rettifiche ai sensi dell'articolo 34 LD⁵



Il dichiarante doganale può sbrigare le richieste di rettifica in forma non cartacea mediante E-Begleitdokument ed E-Com (p. es. richieste di trattamento preferenziale a posteriori o cambiamenti di conto PCD). Ciò non si applica alle richieste che presuppongono la presentazione di un documento originale. Le richieste di rettifica che finora venivano sbrigate in modo semplice (allo sportello) possono continuare a essere gestite in questo modo.

Il dichiarante doganale trasmette la richiesta di rettifica in E-Com con le informazioni necessarie (p. es. motivazione e indicazione del conto PCD per gli emolumenti) e inoltra la versione rettificata o la richiesta di annullamento (di solito con il codice di contestazione o di rettifica 8 o 9). In E-Begleitdokument carica la documentazione concernente la dichiarazione doganale in questione.

In caso di domande o chiarimenti, l'ufficio doganale comunica con il dichiarante tramite E-Com. Se l'ufficio doganale deve trasmettere la richiesta alla Direzione di Circondario ai fini di una valutazione, chiede al dichiarante di presentare una richiesta scritta e firmata.

Differenza tra rettifiche (art. 34 LD) e ricorsi (art. 116 LD)

Le richieste di rettifica devono essere presentate entro 30 giorni dalla data in cui la merce non si trova più sotto la custodia dell'AFD. Di regola, la data della fine della custodia doganale corrisponde alla data d'accettazione della dichiarazione doganale (versione 1). La tabella *Calcul du délai de recours* sul sito Internet dell'AFD⁶ funge da ausilio per calcolare

⁵ Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))

⁶ <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/presentare-ricorso-in-modo-corretto.html>

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

tale termine. Le richieste inoltrate oltre il termine dei 30 giorni saranno trattate come ricorsi ai sensi dell'articolo 116 LD e devono essere presentate per iscritto. In tal caso, la richiesta in E-Com non ha alcun effetto sul rispetto del termine di ricorso. L'ufficio doganale rinvia tempestivamente il dichiarante alla procedura di ricorso scritta. Se il termine di ricorso scade nel periodo tra la presentazione in E-Com e la presentazione per iscritto, non si entra nel merito del ricorso. Ciò vale anche quando l'ufficio doganale non rinvia alla procedura di ricorso scritta oppure lo fa solo dopo la scadenza del termine.

Calcolo del termine di ricorso			
A	Data d'allestimento della decisione d'imposizione		05.04.2019
B	Data di notifica della decisione		
C	Data d'abbandono della custodia doganale		
A	Termine di ricorso	60 Giorni	Data di scadenza
	Sospensione dei termini/giorno festivo/SA/DO	Si	19.06.2019
B	Termine di ricorso	30 Giorni	Data di scadenza
	Sospensione dei termini/giorno festivo/SA/DO	Si	20.05.2019
C	Rettifica art. 34 LD	30 Giorni	Data di scadenza
	Se SA/DO o giorno festivo: prossimo giorno feriale		05.05.2019

Zollkreisdirektion Schaffhausen, Sektion Tarif und Veranlagung (2012)

Esempio di calcolo del termine sulla base della data d'accettazione della dichiarazione doganale (qui: 05.04.2019)

5.2.3 Dichiarazioni doganali per il deposito di merci di gran consumo

Il dichiarante può richiedere elettronicamente mediante E-Com proroghe del termine di immagazzinamento, così come uscite totali o parziali dal deposito. La procedura è analoga ai casi sopraccitati.

5.2.4 Autodenunce

Il dichiarante può presentare autodenunce per dichiarazioni doganali esistenti utilizzando E-Com ed E-Begleitdokument. Trasmette una nuova versione della dichiarazione doganale con i dati corretti in e-dec, vi carica la relativa documentazione in E-Begleitdokument e illustra le circostanze dell'autodenuncia con E-Com.

Analogamente a una richiesta di rettifica, l'ufficio doganale richiede informazioni tramite E-Com.

Sono considerate autodenunce le domande con le quali il richiedente dichiara spontaneamente la correzione di una dichiarazione doganale errata a favore dell'AFD (vedi art. 13 della Legge federale sul diritto penale amministrativo⁷, così come le [Istruzioni per l'impiego dei codici di rettifica nell'e-dec](#), codice 12).

⁷ Legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA, [RS 313.0](#))

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

5.2.5 Controlli a posteriori

E-Com ed E-Begleitdokument sono concepiti per il trattamento di singole dichiarazioni doganali e non sono adatti a controlli a posteriori eseguiti sulla base di dossier. Di regola, tali servizi non vengono pertanto impiegati per i controlli a posteriori.

Tuttavia entrambi i servizi sono a disposizione, ad esempio, per caricare la documentazione richiesta (con E-Begleitdokument) o porre domande (con E-Com). E-Begleitdokument consente di caricare i documenti di scorta inerenti alle dichiarazioni doganali in e-dec a partire dal 1° gennaio 2014 (vale a dire da *14CHEI...* o *14CHEE...*).

5.3 Eccezioni

E-Begleitdokument ed E-Com rappresentano i primi passi verso la digitalizzazione. In base alla situazione attuale, i seguenti casi vanno trattati come di consueto:

- i permessi originali in formato cartaceo scaricati a mano dall'AFD vanno ancora presentati all'ufficio doganale in originale;
- i ricorsi ai sensi dell'articolo 116 LD sono soggetti alle condizioni della Legge sulla procedura amministrativa⁸, che prevede, tra le altre cose, la firma originale e non possono essere presentati tramite E-Com (vedi punto 5.2.2 per informazioni più dettagliate sulla differenza tra le rettifiche di cui all'art. 34 LD e i ricorsi di cui all'art. 116 LD);
- dichiarazioni doganali allestite da terzi in e-dec Esportazione: un dichiarante doganale può utilizzare E-Begleitdokument ed E-Com solo per le dichiarazioni doganali che ha allestito personalmente. Esempio di una dichiarazione allestita da terzi: uno Speditore Autorizzato seleziona una dichiarazione doganale allestita dall'esportatore. Il dichiarante doganale dovrà utilizzare la procedura cartacea.

È importante che **non vengano caricati i documenti di scorta per queste dichiarazioni doganali**. Questo potrebbe creare doppioni e le contestazioni dell'ufficio doganale andrebbero a vuoto (rispettivamente a chi ha allestito la dichiarazione doganale).

5.4 Procedura d'emergenza

Nel caso di un'avaria ad E-Begleitdokument vale quanto segue:

- Procedura SDA: attendere con il caricamento fino a quando il sistema è di nuovo disponibile. In caso di avarie di lunga durata o in caso di controlli materiali, il dichiarante doganale prende contatto con l'ufficio doganale.
- Ufficio doganale di confine: presentazione dei documenti cartacei.

Per E Com entra in vigore la procedura d'emergenza generale di e-dec.

Nel caso di termini correnti (ad esempio dichiarazioni doganali provvisorie) il dichiarante doganale può ripiegare su un altro canale di comunicazione (processo cartaceo o e-mail). Nel caso di rettifiche si rischia al massimo di oltrepassare il termine di rettifica, ma il termine di ricorso – con altre esigenze circa la forma della domanda – può essere sfruttato. Se il dichiarante doganale può dimostrare che si trattava di un'avaria al sistema dell'AFD (deve essere nota anche internamente), si accetterà una richiesta anche il giorno successivo (oltre

⁸ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; [RS 172.021](#))

Applicazione E-Begleitdokument ed E-Com

il termine). L'utilizzo di un altro canale di comunicazione è comunque più sicuro per il dichiarante doganale.